

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1878

non onorevole Imperatrice sarebbe una innovazione molto grave nel Codice di procedura, perchè la comparsa tardiva è data a tutte le parti in causa. Secondo il sistema del Codice di procedura civile non pare che l'attore, solo perchè attore, possa essere respinto dalla giustizia, in modo così brusco da negargli la comparsa tardiva. In una parola, tutti gli articoli i quali precedono l'articolo 386 parlano, tanto della contumacia dell'attore, quanto di quella del convenuto. Ora, l'innovazione che vorrebbe introdurre l'onorevole Imperatrice, troncherebbe la questione di un colpo. Egli ne vorrebbe assai più di quello che mi sono ora sentito dire, cioè che io voglia quasi strozzare i giudizi.

Se voi negate all'attore il diritto di fare una comparsa tardiva, è naturale che daretè luogo a nuovi giudizi.

L'attore tornerà da capo, e allora che cosa farà il tribunale, quando si vedrà innanzi una nuova domanda? Deciderà in diritto, o deciderà semplicemente in rito?

Sarà una delle solite questioni, se si debba riesaminare il merito, o no; e in ogni caso si ricomincerà più vigorosamente in appello, negandosi un grado di giurisdizione.

La posizione dell'attore sarebbe tanto più grave in quanto voi, in una parola, gli volete troncargli il diritto per fare esaminare le sue ragioni. Badate che noi dobbiamo garantire il convenuto; ma non vorrei che per garantire troppo i convenuti ci dimenticassimo degli attori. D'ordinario, gli attori sono quelli che hanno dei diritti da sperimentare; e se questi diritti li hanno, li dobbiamo ben garantire. La diligenza dalle parti deve essere favorita; la negligenza punita; ma, quando si tratta della prima volta e di una semplice comparsa tardiva, non capisco perchè si debba agire con tanta severità verso l'attore. Non capisco davvero perchè questa comparsa tardiva non debba essere ammessa anche a favore suo, essendo egli colui sulla cui citazione è costituito il giudizio, senza di cui la lite non esisterebbe. Voi volete che questo beneficio sia dato solo al convenuto, perchè ritenete che colui il quale è chiamato in giudizio abbia il diritto di essere più tardi ad arrivare, mentre colui che chiama dev'essere più pronto. È questa una presunzione che in fatto può avere la sua eccezione, giacchè, talvolta, colui il quale sperimenta un diritto può incontrare mille circostanze e mille ostacoli, per cui nel momento della discussione si trovi impedito e arrivi con una comparsa tardiva. Se voi allora la rigettate, farete un giudizio statario, ma non renderete la giustizia.

Noi, con le leggi di procedura, dobbiamo rag-

giungere due scopi: che i giudizi siano solleciti, ma che nello stesso tempo siano giustamente decisi, e sieno sentite l'una parte e l'altra e, per quanto è possibile, non dobbiamo volere che rimangano delle pendenze. Quando una sentenza deve essere pronunziata, noi, per quanto è possibile, vogliamo che sia sentita l'una e l'altra parte.

Si è detto che la comparsa tardiva è ammessa fino alla pubblicazione della sentenza. Può quindi comparire tardivamente anche l'attore, colui che sperimenta il suo diritto, che domanda il braccio del magistrato, l'autorità dei suoi giudizi perchè affermi questo suo diritto. E, solo perchè egli arriva un po' tardi colla sua comparsa, voi lo volete punire con non più ascoltarlo. Questo non può essere un principio di giustizia. E, torno a dirlo ancora, è sempre l'attore che d'ordinario ha più ragione ad invocare la giustizia, perchè è colui che ha avuto bisogno di adire il magistrato. Io, perciò, ritengo che possa rimanere l'articolo come è, per guisa che la comparsa tardiva costituisca, per l'equilibrio dei giudizi, un diritto tanto dell'attore che del convenuto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro accetta l'aggiunta dell'onorevole Imperatrice?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non l'accetto.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Imperatrice?

**IMPERATRICE.** Io volevo dare delle spiegazioni e prego che mi si consenta di farlo.

**PRESIDENTE.** Le dia.

**IMPERATRICE.** Io sono partito da quest'ordine di idee; ho letto i lavori preparatori di questo progetto di legge; ho visto che prevale il concetto di negare il beneficio della comparsa tardiva a chiunque sia attore, e ciò per un principio razionale, che colui che figura per tale non potendo ignorare il giorno cui avrebbe dovuto comparire, se si rende contumace, dimostra la volontà precisa di non volersi presentare; ho visto infine che sotto l'articolo 489 di questo progetto si propone un'alinea con cui si nega all'appellante la comparsa tardiva.

Dunque, ho detto tra me: se è un principio assoluto...

**INDELLI.** (Della Commissione) C'è un pronunziato del magistrato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Indelli, ella ha discusso a lungo, lasci parlare gli altri.

**IMPERATRICE...** che all'attore non compete comparsa tardiva, questo principio si deve applicare ugualmente per chiunque ha il carattere di attore, sia in prima istanza che in appello, e bisogna elevarlo a precetto da non dar luogo a disuguaglianza di trattamento.